

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 aprile 2021 — Commissione europea / Regno di Spagna**(Causa C-704/19) ⁽¹⁾****[Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della diffusione della televisione digitale terrestre nelle zone remote e meno urbanizzate della Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, Spagna) – Decisione (UE) 2016/1385 – Aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno – Mancata esecuzione entro il termine impartito]**

(2021/C 263/06)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, P. Arenas e P. Němečková, agenti)*Convenuto:* Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)**Dispositivo**

- 1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato nei termini impartiti tutte le misure necessarie per recuperare da Telecom Castilla-La Mancha S.A. l'aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall'articolo 1 della decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate, non avendo dimostrato di aver annullato tutti i pagamenti in sospeso di tali aiuti e non avendo comunicato alla Commissione europea, entro il termine impartito, le misure adottate per conformarsi a tale decisione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 288, comma 4, TFUE e degli articoli 3 e 4 della decisione.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 413 del 09.12.2019.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 26 marzo 2021 — Clemente / Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)**(Causa C-192/21)**

(2021/C 263/07)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti*Ricorrente:* Clemente*Resistente:* Comunidad de Castilla y León (Dirección General de la Función Pública)**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, debba essere interpretata nel senso che, nell'ambito della stabilizzazione del grado individuale, i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da parte di un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, debbano essere equiparati a quelli prestati da un altro dipendente pubblico di ruolo.

- 2) Se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale (UNICE, CEEP e CES), che figura come allegato della direttiva 1999/70 del Consiglio, del 28 giugno 1999, debba essere interpretata nel senso che tanto il fatto che tale periodo sia già stato valutato e conteggiato per accedere allo status di dipendente pubblico di ruolo, quanto la configurazione della carriera verticale dei dipendenti pubblici nella legislazione nazionale costituiscono ragioni obiettive che giustificano che i servizi prestati in qualità di dipendente pubblico temporaneo da un dipendente pubblico di ruolo, prima di acquisire tale status, non vengano presi in considerazione per la stabilizzazione del grado individuale.

(¹) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Ilfov (Romania) il 26 marzo 2021 —
SR / EW**

(Causa C-196/21)

(2021/C 263/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Ilfov

Parti

Appellante — attrice: SR

Appellante — convenuto: EW

Intervenienti: FB, CX, IK

Questione pregiudiziale

Se, qualora l'organo giurisdizionale decida e stabilisca la citazione delle parti intervenienti in un procedimento civile, il «richiedente», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1393/2007 (¹), sia l'organo giurisdizionale dello Stato membro che decide di citare gli intervenienti oppure la parte in causa nel giudizio pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale.

(¹) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU 2007, L 324, pag. 79).

**Impugnazione proposta il 30 marzo 2021 dalla Foundation for the Protection of the Traditional
Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del
20 gennaio 2021, causa T-328/17 RENV, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of
Cyprus named Halloumi / EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)**

(Causa C-201/21 P)

(2021/C 263/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: S. Malynicz QC, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), M. J. Dairies EOOD